



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0199/2013**

5.6.2013

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli  
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Vilja Savisaar-Toomast

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto** semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	13
PROCEDURA.....	15



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0381),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0187/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti i pareri motivati inviati dal parlamento cipriota e dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'12 dicembre 2012<sup>1</sup>,
  - consultato il Comitato delle regioni,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0199/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1 Proposta di direttiva**

### **Considerando 3**

---

<sup>1</sup> GU C 44 del 15.2.2013, pag. 128.

*Testo della Commissione*

(3) È opportuno introdurre la possibilità di cancellare l'immatricolazione di un veicolo in casi in cui tra l'altro un veicolo è stato reimmatricolato in un altro Stato membro o smontato e demolito.

**Emendamento 2**  
**Proposta di direttiva**

**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri, le informazioni relative al veicolo dovrebbe essere conservate in registri nazionali.

**Emendamento 3**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) È opportuno introdurre la possibilità di cancellare l'immatricolazione di un veicolo ***nello Stato membro di immatricolazione*** in casi in cui tra l'altro un veicolo è stato reimmatricolato in un altro Stato membro o smontato e demolito.

*Emendamento*

(4) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri, le informazioni relative al veicolo dovrebbe essere conservate in registri ***elettronici*** nazionali.

*Emendamento*

**(4 bis) considerando che, al fine di agevolare i controlli destinati in particolare a lottare contro le frodi ed il traffico illecito di veicoli rubati e a verificare la validità del certificato di controllo tecnico, è opportuno istituire una stretta cooperazione fra gli Stati membri, basata su un sistema efficace di scambio di informazioni che utilizzi le banche di dati elettroniche nazionali;**

## Motivazione

*Affinché sia possibile verificare la validità del certificato di controllo tecnico, occorre promuovere l'uso delle banche di dati elettroniche negli e fra gli Stati membri.*

### Emendamento 4

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 1 – punto 2

Direttiva 1999/37/CE

Articolo 2 – lettere e) ed f)

#### *Testo della Commissione*

e) **“revoca** di un’immatricolazione”:  
**periodo di tempo limitato durante il** quale il veicolo non può essere utilizzato nel traffico stradale, senza che ciò comporti una nuova procedura di immatricolazione;

f) “cancellazione di un’immatricolazione”:  
cancellazione permanente dell’autorizzazione del veicolo ad essere utilizzato nel traffico stradale, **il** che comporta una nuova procedura di immatricolazione.

#### *Emendamento*

e) **“sospensione** di un’immatricolazione”:  
**un atto amministrativo per effetto del** quale il veicolo non può essere utilizzato nel traffico stradale **per un periodo di tempo limitato trascorso il quale – sempre che siano venute meno le ragioni della sospensione – può essere riutilizzato** senza che ciò comporti una nuova procedura di immatricolazione;

f) “cancellazione di un’immatricolazione”:  
cancellazione permanente, **da parte dell'autorità competente,** dell’autorizzazione del veicolo ad essere utilizzato nel traffico stradale, che, **per riutilizzare il veicolo nel traffico stradale** comporta una nuova procedura di immatricolazione. **Il detentore del certificato di immatricolazione può presentare all'autorità competente una richiesta di cancellazione dello stesso.**

*(Il presente emendamento comporta la sostituzione di "revoca" con "sospensione" in tutto il testo)*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Direttiva 1999/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri conservano i dati relativi a tutti i veicoli immatricolati sul loro territorio in un registro elettronico. I dati presenti nel suddetto registro contengono **tutti gli elementi in conformità all'allegato I** nonché i risultati dei controlli tecnici obbligatori in conformità al regolamento XX/XX/XX [sui controlli tecnici periodici]. Essi mettono i dati tecnici relativi ai veicoli a disposizione delle autorità competenti o dei centri di controllo che partecipano al controllo tecnico.

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri conservano i dati relativi a tutti i veicoli immatricolati sul loro territorio in un registro elettronico. I dati presenti nel suddetto registro contengono **gli elementi indicati ai punti da II.4 a II.7 dell'allegato I** nonché i risultati dei controlli tecnici **periodici o comunque** obbligatori in conformità al regolamento XX/XX/XX [sui controlli tecnici periodici]. Essi mettono i dati tecnici relativi ai veicoli a disposizione delle autorità competenti o dei centri di controllo che partecipano al controllo tecnico.

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Direttiva 1999/37/CE

Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

La revoca è effettiva fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, l'autorità di immatricolazione autorizza nuovamente senza ritardi l'utilizzo del veicolo su strada.

#### *Emendamento*

La revoca è effettiva fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, l'autorità di immatricolazione autorizza nuovamente senza ritardi l'utilizzo del veicolo su strada, **senza che si renda necessaria una nuova procedura di immatricolazione.**

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 3**



*Testo della Commissione*

2. Nel caso in cui l'autorità di immatricolazione di uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale il veicolo è stato dichiarato veicolo fuori uso, a norma della direttiva 2000/53/CE, l'immatricolazione viene cancellata e tale informazione viene inserita nel registro elettronico.

*Emendamento*

2. Nel caso in cui l'autorità di immatricolazione di uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale il veicolo è stato dichiarato veicolo fuori uso, a norma della direttiva 2000/53/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso**, l'immatricolazione viene cancellata e tale informazione viene inserita nel registro elettronico. **La cancellazione non deve rendere necessaria una nuova procedura di immatricolazione.**

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Direttiva 1999/37/CE  
Articolo 5

*Testo della Commissione*

**4. All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:**

"3. Nel caso in cui uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale un veicolo è stato reimmatricolato in un altro Stato membro, cancella l'immatricolazione del veicolo in questione sul suo territorio."

*Emendamento*

**5. All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:**

"3. Nel caso in cui uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale un veicolo è stato reimmatricolato in un altro Stato membro, cancella l'immatricolazione del veicolo in questione sul suo territorio.

**3 bis. Nel caso in cui un veicolo sia re-immatricolato in un altro Stato membro e l'attestazione dell'ultimo controllo tecnico, unitamente alla data del controllo tecnico successivo, appaia sul certificato d'immatricolazione, nel rilasciare il nuovo certificato di immatricolazione lo Stato membro di re-immatricolazione riconosce la validità del certificato di controllo tecnico e, se questo è valido in termini di periodicità dei controlli applicabile nello Stato membro di re-immatricolazione,**

*inserisce un'apposita menzione nel nuovo certificato d'immatricolazione.*

*3 ter. Nel caso in cui il veicolo cambi di proprietario e l'attestazione dell'ultimo controllo tecnico, unitamente alla data del controllo tecnico successivo, appaia sul certificato d'immatricolazione, nel rilasciare il nuovo certificato di immatricolazione al nuovo proprietario lo Stato membro interessato riconosce la validità del certificato di controllo tecnico e inserisce un'apposita menzione nel certificato di re-immatricolazione."*

#### *Motivazione*

*In caso di re-immatricolazione di un veicolo in un altro Stato membro o di passaggio di proprietà del veicolo, le condizioni tecniche dello stesso non cambiano e la validità del certificato di controllo tecnico deve pertanto essere riconosciuta e indicata sul certificato di re-immatricolazione. Tuttavia, dal momento che gli Stati membri possono decidere intervalli di prova più frequenti rispetto a quanto previsto nella proposta di regolamento concernente il controllo tecnico, il reciproco riconoscimento della validità è subordinato al fatto che nello Stato membro d'origine la frequenza dei test non sia inferiore rispetto a quella dei test nello Stato membro di re-immatricolazione.*

#### **Emendamento 9**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 1999/37/CE

Articolo 7 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

*2. La delega dei poteri di cui all'articolo 6 è conferita per un periodo **indeterminato a decorrere** dalla data di entrata in vigore **del presente regolamento**.*

#### *Emendamento*

*2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è **conferito alla Commissione** per un periodo **di cinque anni** dalla data di entrata in vigore **della presente direttiva**. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere, non oltre nove mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun***

*periodo.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)**

Direttiva 1999/37/CE

Articolo 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:***

***"Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per l'attuazione della presente direttiva. Essi possono comunicarsi informazioni sul piano bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso, se del caso, nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Per tale verifica ci si potrà avvalere segnatamente di una rete elettronica in cui le banche dati nazionali saranno messe a disposizione degli altri Stati membri."***

*Motivazione*

*Affinché sia possibile verificare la validità del certificato di controllo tecnico, occorre promuovere l'uso delle banche di dati elettroniche negli e fra gli Stati membri.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 6 ter (nuovo)**

Direttiva 1999/37/CE

Allegato I – punto II.5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 ter. Al punto II.5 dell'allegato I, è aggiunta la seguente lettera:**

**"(Y) l'attestazione (ad esempio timbro, data, firma) del controllo tecnico e la data del controllo tecnico successivo (da ripetere con la periodicità necessaria)."**

*Motivazione*

*Per ridurre la burocrazia e facilitare la vita quotidiana degli utenti del veicolo, è necessario introdurre l'attestazione dell'ultimo controllo tecnico e la data del controllo tecnico successivo (che dimostra la validità del controllo tecnico) nel certificato di immatricolazione. Ciò consente alle autorità di non emettere un ulteriore documento attestante la validità del certificato di controllo tecnico, che l'utente sarebbe costretto a portare sempre con sé.*

## MOTIVAZIONE

### Obiettivi della proposta

L'obiettivo del "pacchetto controlli tecnici" è sostenere e applicare le norme sul controllo tecnico dei veicoli a motore allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente. La proposta è volta a migliorare l'applicazione delle norme sui controlli tecnici e il regime di ispezioni su strada, in particolare nel caso in cui le condizioni tecniche di un veicolo creino un rischio immediato per la sicurezza stradale, attraverso misure come la revoca temporanea o la cancellazione permanente dell'immatricolazione del veicolo.

Prima che un veicolo possa essere immesso sul mercato, deve soddisfare tutti i pertinenti requisiti di omologazione individuale o del tipo che garantiscono un livello ottimale di sicurezza e di standard ambientali. Ogni Stato membro ha l'obbligo di immatricolare per la prima volta ogni veicolo che abbia ottenuto l'omologazione europea sulla base del "certificato di conformità" rilasciato dal costruttore del veicolo. L'immatricolazione costituisce l'autorizzazione ufficiale all'utilizzo sulla rete stradale pubblica e applica i diversi requisiti relativi ai veicoli introdotti in date diverse.

Nel corso del suo ciclo di vita un veicolo può essere sottoposto a re-immatricolazione, a seguito di un cambio di proprietà o di un trasferimento verso un altro Stato membro per utilizzo permanente. E' quindi necessario adottare disposizioni simili relative alla procedura di immatricolazione di un veicolo per impedire che dei veicoli che costituiscono un rischio immediato per la sicurezza stradale possano essere utilizzati su strada.

L'obiettivo dell'immatricolazione di un veicolo è autorizzare l'utilizzo di un veicolo nel traffico stradale. Tale autorizzazione è resa visibile dall'apposizione della targa di immatricolazione al veicolo e dal rilascio di un certificato di immatricolazione.

### Novità della proposta

Rispetto all'atto attualmente in vigore<sup>1</sup>, la proposta prevede definizioni più precise per quanto riguarda il luogo di immatricolazione dei veicoli, e introduce la revoca e la cancellazione del certificato di immatricolazioni.

La revoca assicura che i veicoli che costituiscono un rischio immediato per la sicurezza stradale non possano circolare, revocandone l'immatricolazione fino a quando non abbiano superato un ulteriore controllo tecnico. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, non dovrebbe essere necessario ripetere la procedura di immatricolazione quando la revoca viene tolta.

Inoltre, la registrazione originale dei veicoli che sono stati reimmatricolati in un altro Stato membro viene automaticamente cancellata. Ciò evita le registrazioni parallele in vari Stati

---

<sup>1</sup> Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, modificata.

membri. Le immatricolazioni di veicoli che a seguito di un controllo tecnico periodico dovrebbero essere demoliti e quelli notificati come "veicoli fuori uso", vengono annullate dopo la notificazione.

La proposta stabilisce inoltre nuovi obblighi in materia di banche di dati sull'immatricolazione elettronica dei veicoli e il seguito dato alle notifiche relative ai risultati dei controlli tecnici, alla re-immatricolazione e alla demolizione dei veicoli.

Alla Commissione saranno conferiti poteri per aggiornare gli allegati in funzione della normativa dell'UE in materia di omologazione, in relazione con il contenuto dei certificati di conformità e dei progressi tecnici, mediante atti delegati.

### **Valutazione e raccomandazioni del relatore**

Il relatore sostiene la proposta della Commissione e propone alcune modifiche affinché sia più coerente con la normativa vigente e siano ridotti gli oneri amministrativi.

Il relatore propone la riduzione delle dimensioni del certificato di immatricolazione e la marcatura di un link ai controlli tecnici, in modo da ridurre i documenti che i conducenti devono portare sempre appresso. È d'accordo con l'istituzione di banche di dati elettroniche, ma auspica che le banche di dati nazionali siano collegate con quelle di altri Stati membri, in modo da agevolare l'identificazione del veicolo.

Per quanto riguarda la cancellazione di un'immatricolazione, il relatore desidera richiamare l'attenzione sul fatto che lo status giuridico e la responsabilità per danni dopo che il veicolo è stato venduto, ma prima della data di immatricolazione, non sono adeguatamente disciplinati in ciascuno Stato membro. Il proprietario del veicolo deve pertanto poter annullare l'immatricolazione di un veicolo in modo da essere esente da ulteriori responsabilità.

Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia europea Commissione/Paesi Bassi (C-297/05), il relatore reputa che la validità dei controlli tecnici debba essere reciprocamente riconosciuta da tutti gli Stati membri.

Ultimo ma non meno importante, il relatore propone di ridurre la delega di poteri a un periodo di cinque anni rinnovabile, anziché per un periodo indeterminato.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Documenti di immatricolazione dei veicoli			
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	10.7.2012			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	TRAN 11.9.2012			
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	IMCO 11.9.2012			
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	IMCO 18.9.2012			
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Vilja Savisaar- Toomast 3.10.2012			
<b>Esame in commissione</b>	18.12.2012	22.1.2013	19.3.2013	23.4.2013
<b>Approvazione</b>	30.5.2013			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	39 1 0		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Țicău, Giommara Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zile			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Phil Bennion, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Janusz Władysław Zemke			
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	George Sabin Cutaș			
<b>Deposito</b>	5.6.2013			